SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2512 e 2513-A

ALLEGATO 2-II

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (n. 2513)

ALLEGATO 2-II

ORDINI DEL GIORNO

esaminati dalla 5ª Commissione al disegno di legge di bilancio ed al disegno di legge finanziaria, con indicazione del relativo esito procedurale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

INDICE

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLA COMMISSIONE

Disegno di legge finanziaria . . . . . *Pag.* 5

ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI O DICHIARATI INAMMISSIBILI DALLA COMMISSIONE

Disegno di legge finanziaria . . . . . *Pag.* 9

Non sono stati presentati ordini del giorno riferiti al disegno di legge di bilancio

ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO O APPROVATI DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

(0/2512/26/5ª) (già emendamento 35.1)
SALERNO, DEMASI, CURTO
Accolto dal Governo (4 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

in relazione all'articolo 35, considerata l'esigenza di utilizzare l'apporto delle Camere di commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo:

a promuovere la collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero in relazione all'attività svolta dagli istituendi uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio, di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale».

(0/2512/27/5ª) (già emendamento 35.2)
EUFEMI, IERVOLINO
Accolto dal Governo (4 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

in relazione all'articolo 35, considerata l'esigenza di utilizzare l'apporto delle Camere di commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo:

a promuovere la collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero in relazione all'attività svolta dagli istituendi uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio, di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale».

(0/2512/28/5ª) (già emendamento 35.3)
BETTAMIO, LAURO
Accolto dal Governo (4 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

in relazione all'articolo 35, considerata l'esigenza di utilizzare l'apporto delle Camere di commercio italiane all'estero nello svolgimento dell'attività di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio,

impegna il Governo:

a promuovere la collaborazione con le Camere di commercio italiane all'estero in relazione all'attività svolta dagli istituendi uffici di consulenza e monitoraggio per la tutela del marchio, di cui all'articolo 32 del disegno di legge finanziaria, e per l'assistenza legale alle imprese nella registrazione di marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione ed alla concorrenza sleale».

ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI O DICHIARATI INAMMISSIBILI DALLA COMMISSIONE

DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA

(0/2512/1/5ª)
MARINO
Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

nelle precedenti leggi finanziarie, alla tabella F, con specifiche note esplicative, veniva data contezza ed indicato l'ammontare delle somme trasportate dagli esercizi precedenti relativamente a leggi pluriennali di spesa;

nel disegno di legge finanziaria per l'anno 2004, la tabella F è priva delle citate note esplicative del trasporto delle somme e del relativo esercizio finanziario,

impegna il Governo:

ad integrare la tabella F nella presente sessione di bilancio, ai fini della migliore leggibilità del documento contabile».

(0/2512/2/5ª)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

i cittadini italiani che svolgono il loro lavoro nella Repubblica di San Marino sono sottoposti a una illegittima doppia tassazione e ciò crea fortissimi disagi, anche in considerazione del fatto che molti di questi lavoratori transfrontalieri provengono da zone molto distanti, ovvero da Ravenna, Ferrara, Forlì, oltre che da Rimini;

tale situazione pesa notevolmente sui bilanci delle circa cinquemila famiglie interessate;

inspiegabilmente, nel corso dell'incontro avvenuto a Rimini il 25 agosto 2003, fra il Ministro degli affari esteri italiano e i Segretari di Stato della Repubblica di San Marino, il problema dei lavoratori italiani non è

stato nemmeno menzionato, nonostante l'incontro vertesse sul tema della cooperazione economica fra i due Paesi,

impegna il Governo:

a presentare in Parlamento un apposito disegno di legge di approvazione di un accordo internazionale fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, volto a risolvere la annosa questione della doppia tassazione a carico dei cittadini italiani che svolgono la loro attività lavorativa nella Repubblica di San Marino».

(0/2512/3/5ª)

GIARETTA, DONATI, DEL TURCO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

la direttiva europea 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977 autorizzava gli Stati membri a sperimentare per il triennio 2000 – 2003 l'applicazione di un'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per fino a due settori di servizio ad alta intensità di lavoro;

l'Italia ha utilizzato tale norma, poi prorogata fino al 2003, in particolare per il settore della manutenzione nell'edilizia;

altri paesi, in particolare l'Olanda, il Belgio, il Lussemburgo e l'Irlanda hanno applicato la citata direttiva anche al settore del commercio e della riparazione delle biciclette e accessori;

ritenuto che in questo modo si possa contribuire ad incentivare l'acquisto e l'uso delle biciclette come positiva azione per una migliore organizzazione della mobilità, particolarmente nelle aree urbane, e per una più efficace lotta al traffico e all'inquinamento,

impegna il Governo:

a sperimentare l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta nel settore del commercio e riparazione delle biciclette e accessori nel caso si preveda una ulteriore proroga della direttiva europea o a proporre, in sede di Consiglio dei ministri finanziari dell'Unione europea (ECOFIN), che nella definitiva armonizzazione dell'IVA venga considerata l'applicazione di una aliquota IVA ridotta per tale settore».

(0/2512/4/5ª)

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che l'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2004 dispone interventi a favore del settore dell'editoria, prevedendo che tali interventi siano subordinati all'autorizzazione delle competenti autorità europee;

considerato inoltre che:

la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea hanno stabilito che si può considerare come aiuto di Stato qualsiasi vantaggio, suscettibile di valutazione economica, concesso dalle autorità pubbliche a favore di un'impresa, senza contropartita o con una contropartita che vi corrisponda in misura minima (ovvero in assenza di un investimento);

la selettività è una caratteristica importante per identificare un aiuto di Stato: non sono considerati aiuti i "provvedimenti generali" di sostegno economico, applicabili a tutte le imprese in tutti i settori di produzione in quanto espressione delle scelte di politica economica degli Stati; è invece considerato aiuto di Stato una misura a favore di una singola azienda o di un singolo settore produttivo;

questi dati fanno temere che il provvedimento contenuto nell'articolo 51 del disegno di legge finanziaria 2004 possa essere respinto in sede valutativa da parte della Commissione europea,

impegna il Governo:

a disporre che lo stanziamento di 90 milioni di euro, previsto dall'articolo 51 a favore delle imprese editrici, erogato come credito d'imposta per l'acquisto della carta, sia fatto confluire nel Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, nel caso in cui le competenti autorità europee non autorizzassero la suddetta disposizione in quanto definibile "aiuto di Stato"».

(0/2512/5/5ª)

FALOMI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

impegna il Governo:

a disporre che lo stanziamento di 90 milioni di euro, previsto dall'articolo 51 a favore delle imprese editrici, erogato come credito d'imposta per l'acquisto della carta, sia fatto confluire per l'anno 2005 nel Fondo per le agevolazioni di credito alle imprese del settore editoriale, di cui al

comma 1 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, nel caso in cui le competenti autorità europee non autorizzassero la suddetta disposizione in quanto definibile "aiuto di Stato"».

(0/2512/6/5ª)

IZZO, NOCCO, ALBERTI CASELLATI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'articolo 45 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedeva in sede di sperimentazione, per l'anno 2003, che gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali, qualora impossibilitati per causa di forza maggiore all'espletamento dell'attività lavorativa, nonché i coltivatori diretti iscritti negli elenchi provinciali, ai fini della raccolta di prodotti agricoli, possano avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il secondo grado aventi anche il titolo di studente per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni;

il medesimo articolo prevedeva, inoltre, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, venissero definite le modalità di attuazione;

tale norma è stata resa strutturale per il settore dell'agricoltura,

impegna il Governo:

ad attuare, in tempi brevi, la delega anche con riferimento al settore artigiano, così come richiesto dalle Commissioni lavoro della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in occasione del parere espresso sul decreto legislativo di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n. 30».

(0/2512/7/5ª)

DANIELI, MANZIONE, RIGONI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

con la legge 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003) fu approvato l'aumento di euro 123,77 mensili delle pensioni sociali anche per gli italiani residenti all'estero;

più in generale, la norma in questione ha fatto discendere il diritto alla percezione dell'aumento dalle disponibilità economiche del reddito to-

tale, in conseguenza di ciò, introducendo una variabilità dei presupposti soggettivi necessari;

la norma in questione ha posticipato di un anno il diritto alla percezione dell'aumento, rispetto agli italiani residenti in Italia;

infine, l'aumento economico – peraltro a tutt'oggi non ancora corrisposto – è stato parametrato al costo della vita dei vari Paesi di residenza;

considerato che:

in alcuni Paesi in cui rilevante è la presenza di cittadini italiani residenti, vi sono indici di inflazione elevatissimi;

senza una parametrazione della pensione ed in particolare del richiamato aumento, nel termine di pochi mesi il beneficio economico sarebbe del tutto vanificato,

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento di parametrazione periodica, almeno annuale, del citato aumento della pensione sociale da corrispondere agli italiani residenti all'estero, al livello della inflazione presente nei diversi Paesi di residenza».

(0/2512/8/5ª)

ACCIARINI, CORTIANA, SOLIANI, MANIERI, BETTA, D'ANDREA, MONTICONE, FRANCO Vittoria, PAGANO, MODICA, TESSITORE, PAGLIARULO, MARINO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevato che la totalità delle organizzazioni sindacali della scuola, a proposito dei dirigenti scolastici, da tempo rivendicano:

a) il ritiro della circolare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 27 del 7 marzo 2003, che estende loro l'applicazione della legge 15 luglio 2002, n. 145, concernente il riordino della dirigenza statale;

b) il bando di concorso ordinario per dirigenti scolastici;

c) il reperimento delle risorse economiche per la stipula del contratto dei dirigenti scolastici stessi;

rilevato che il giorno 21 ottobre 2003 dalle ore 10 alle ore 15 i dirigenti scolastici e i presidi incaricati provenienti da tutta Italia hanno manifestato con un *sit-in* davanti a Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, rivendicando l'autonomia e la valorizzazione della scuola pubblica, il loro contratto scaduto da venti mesi, il concorso ordinario dei dirigenti scolastici e la non estensione dello *spoils system* alle scuole;

rilevato altresì che il Governo ha promesso in atti ufficiali, e il ministro Moratti si è assunto pubblicamente l'impegno, di stanziare nella legge finanziaria i fondi necessari ad aprire il contratto della dirigenza scolastica, ma che nel testo in discussione al Senato non ve ne è traccia,

impegna il Governo:

a maturare, in occasione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato, una disponibilità alla soluzione delle suddette rivendicazioni della dirigenza scolastica».

(0/2512/9/5ª)

RONCONI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

a Spoleto opera da 56 anni il teatro lirico sperimentale "A. Belli";

il suddetto teatro svolge importante e meritoria attività di formazione a favore di cantanti lirici;

gran parte dei cantanti lirici più noti in Italia e all'estero hanno seguito corsi di formazione presso il suddetto teatro,

impegna il Governo:

ad individuare risorse sufficienti per garantire una continuità, nell'attività formativa, al teatro lirico A. Belli di Spoleto».

(0/2512/10/5ª)

D'ANDREA, COVIELLO, SOLIANI, AYALA

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che le accademie e i conservatori sono tuttora investiti da un processo di trasformazione (destinato ad adeguarne la struttura) per effetto della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la cui compiuta attuazione sembra richiedere tempi più lunghi di quelli inizialmente previsti;

rilevato che si fa più pressante l'esigenza di adeguare la distribuzione territoriale delle medesime istituzioni di alta formazione artistica e musicale, con particolare riferimento alle regioni che ne sono tuttora prive;

tenuto conto che in Basilicata, pur in presenza di due licei artistici e di due istituti d'arte che svolgono una importante azione di istruzione e formazione nelle discipline artistiche, non è sorta finora un'accademia di Belle Arti, nonostante la viva attesa delle comunità locali;

considerata la manifestata volontà dell'amministrazione provinciale di Matera di concorrere, unitamente con altre istituzioni, alla individuazione ed alla messa a disposizione della istituenda accademia di una sede idonea e prestigiosa, per corrispondere all'obiettivo di offrire un ulteriore sbocco alle esigenze formative dei giovani diplomati degli istituti

scolastici di indirizzo artistico attivi in Basilicata, nonché nella contigua area murgiana;

considerato inoltre che il Governo, in sede di conversione del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", ha riconosciuto che l'adeguamento della distribuzione territoriale delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale è un obiettivo da perseguire dopo l'approvazione dell'apposito regolamento ministeriale,

impegna il Governo:

ad istituire un'accademia di Belle Arti in Basilicata, con sede in Matera, città dalle forti connotazioni storico-culturali che testimoniano la peculiarità di un territorio la cui storia ha registrato un ciclo ininterrotto di civiltà e culture, riconosciuto dall'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), quale patrimonio dell'umanità».

(0/2512/11/5ª)

D'Andrea, Soliani, Acciarini, Tessitore, Monticone, Cortiana, Franco Vittoria, Modica, Betta, Manieri, Pagano, Togni

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

rilevata la gravissima situazione in cui versa l'edilizia scolastica, in particolare nelle regioni meridionali, evidenziata ancora nelle scorse settimane dalla ricerca *Eurispes*, tenuto altresì conto dell'imminente scadenza del termine per la messa a norma di legge di tutti gli edifici pubblici;

considerato che si sono arrestati i flussi finanziari che, per effetto della legge 11 gennaio 1996, n. 23, hanno consentito almeno la continuità degli interventi relativi alla sicurezza degli edifici,

impegna il Governo:

a definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, un piano pluriennale per l'edilizia scolastica, per rimuovere gli elementi di insufficiente sicurezza e la situazione di precarietà e di non corrispondenza ai requisiti di funzionalità didattica adeguata agli indirizzi formativi previsti dalla legislazione vigente;

a promuovere la revisione del decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975 concernente norme tecniche ed indici minimi di funzionalità didattica, al fine di adeguarle alle mutate esigenze».

(0/2512/12/5ª)

DATO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

il disegno di legge finanziaria non corrisponde alle esigenze minime di adeguamento dell'edilizia scolastica, drammaticamente emerse nel Paese in occasione del recente terremoto del Molise,

impegna il Governo:

1) ad individuare le risorse adeguate all'esigenza di non interrompere la continuità dei finanziamenti garantita negli ultimi tre anni;

2) ad indirizzare tali finanziamenti alla programmazione della contrazione dei mutui da parte degli enti locali interessati alla messa in sicurezza degli edifici e in particolare di quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico;

3) a ricercare le forme di coordinamento necessarie a reperire le risorse utili agli interventi relativi all'adeguamento delle scuole alle norme di sicurezza, manutenzione degli impianti, mappature dei rischi, formazione ed informazione dei lavoratori e degli studenti;

4) a favorire la costituzione degli organismi paritetici territoriali sulla sicurezza, previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, con il compito di monitorare lo stato di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nella regione, in stretto coordinamento con l'organismo paritetico nazionale, anche con il coinvolgimento di genitori e studenti;

5) a riconoscere un ruolo attivo del responsabile della prevenzione e della protezione, delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e dei rappresentanti per la sicurezza (RSL) presenti nelle scuole e previste dal decreto legislativo n. 626 del 1994, anche attraverso specifici raccordi tra le diverse istituzioni scolastiche e la disponibilità di fondi contrattuali;

6) a proporre una iniziativa nazionale che parta dalla regione Molise sui temi della sicurezza nella scuola».

(0/2512/13/5ª)

DATO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

il grave evento sismico che ha colpito il Molise il giorno 31 ottobre 2002 e l'alluvione successiva del 25 gennaio 2003 hanno causato vittime e disastrose rovine, oltre che seri danni agli edifici del capoluogo;

tale disastroso evento ha inferto un colpo mortale all'economia molisana, già precaria a causa di difficoltà storiche oltre che contingenti,

impegna il Governo:

ad attivarsi immediatamente per l'utilizzo dei fondi straordinari destinati a quest'area, con particolare riferimento al controllo e alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, impegnando in questa verifica tutte le strutture predisposte, compresa la protezione civile;

ad intervenire con ulteriori finanziamenti straordinari a favore delle zone colpite dal terremoto e dalla alluvione, destinati non solo alla ricostruzione ma anche al rilancio economico e sociale, con particolare riferimento alle infrastrutture (ad esempio nel campo del trasporto viario e ferroviario e delle infrastrutture sanitarie) ed allo sviluppo economico e turistico».

(0/2512/14/5ª)

FORLANI, CICCANTI, RONCONI, MAGNALBÒ

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

è necessario garantire alle popolazioni dell'Umbria e delle Marche colpite dalla crisi sismica del settembre 1997 tempi adeguati per completare la ricostruzione;

è necessario adottare provvedimenti necessari alla ripresa economica e sociale del territorio,

impegna il Governo:

a prorogare al 31 dicembre 2004 lo stato di emergenza, già disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 6 dicembre 2002 fino al 31 dicembre 2003;

a far sì che i soggetti interessati al servizio militare o al servizio civile, residenti alla data del 26 settembre 1997 nei comuni del territorio delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto, possano essere impiegati, fino al 31 dicembre 2004, come coadiutori del personale delle amministrazioni dello Stato, delle regioni o degli enti locali territoriali per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

a far decorrere dal 1° gennaio 2005 il termine per il recupero, da parte dei competenti uffici, dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali, non corrisposti per effetto della proroga della sospensione disposta dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2003, n. 3265, sino al 1° gennaio 2004, sia per i soggetti residenti aventi sede operativa nei comuni interessati dal sisma iniziato il 26 settembre 1997

nel territorio delle regioni Marche ed Umbria, sia per i medesimi soggetti interessati da ordinanze sindacali di sgombero;

a prorogare al 31 dicembre 2004 sia il termine di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno 18 dicembre 2001, n. 3168, già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2002, n. 3260, sia le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3 dell'ordinanza 24 febbraio 1999, n. 2947, relativamente ai contributi di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, già differito al 31 dicembre 2003 dall'articolo 10, comma 2, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002».

(0/2512/15/5ª)

FIRRARELLO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

impegna il Governo:

ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento delle politiche comunitarie, un istituto per la promozione e l'assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome in materia di normative, politiche, iniziative comunitarie e formazione del personale, per agevolare una sempre più consapevole partecipazione alle fasi ascendente e discendente del diritto comunitario e per l'espletamento degli obblighi derivanti in capo alle stesse regioni dal Titolo V della Costituzione, rinvenendo le necessarie risorse finanziarie nella legge finanziaria 2004 in fase di predisposizione».

(0/2512/16/5ª)

RONCONI, CICCANTI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

sono giacenti in Parlamento progetti di legge tesi ad equiparare contratti dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato dal 1981 al 1995;

già nella finanziaria 2002 erano stati appostati i finanziamenti necessari per il triennio 2002-2004 per garantire l'unicità dei suddetti contratti,

impegna il Governo:

a definire tutte le iniziative possibili per equiparare i suddetti contratti dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato».

(0/2512/17/5ª)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

il settore del trasporto pubblico locale si trova in una situazione di assoluta emergenza, privo di risorse strutturali sia per quanto riguarda l'aspetto degli investimenti, sia per quanto riguarda quello dell'esercizio;

proprio per fronteggiare tale emergenza, le associazioni interessate hanno avanzato adeguate proposte volte a fronteggiare la situazione di crisi del settore, riconosciuta come tale anche dal Governo,

impegna il Governo:

a verificare la possibilità di aumentare l'accisa sulla benzina di almeno tre centesimi al fine di finanziare la politica della mobilità e ad assicurare risorse adeguate per la gestione dei servizi».

(0/2512/18/5ª)

DATO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

la strada statale n. 650 Trignina collega il corridoio tirrenico a quello adriatico nel punto in cui l'Appennino ha la minore latitudine rispetto alle altre trasversali e mette in collegamento i territori di quattro regioni: Campania, Lazio, Abruzzo e Molise;

questa arteria viaria ha una straordinaria valenza all'interno del sistema logistico nazionale, perché collega il sistema intermobile di Napoli con il corridoio adriatico ed i porti di Gaeta e Vasto con le aree industriali di Cassino, Venafro e Pozzillo, San Salvo e Punta Penna di Vasto;

con la chiusura e la non utilizzazione della Fondo valle Bifernina, tutto il traffico commerciale destinato verso il nord-est d'Italia si riversa sulla strada statale n. 650 Trignina;

la strada in questione versa in precarie condizioni di sicurezza, sia per ragioni strutturali che per difetto di manutenzione ordinaria e straordinaria e per questo si verificano un numero di incidenti gravi e mortali tanto alto da rendere necessario un intervento deciso e tempestivo;

di questi problemi sono a conoscenza le autorità di sicurezza e controllo e la proprietà della strada, anche per le continue denunce e sollecitazioni dei sindaci ed amministratori di comuni e province dell'Abruzzo e del Molise attraversate dalla strada statale n. 650 Trignina;

il 19 dicembre 2001, nel corso della sessione di bilancio, il Governo accolse un ordine del giorno che aveva come impegno il miglioramento della sicurezza sulla strada statale n. 650 Trignina,

impegna il Governo:

ad inserire la strada statale n. 650 Trignina tra le opere viarie da potenziare migliorandone il tracciato e la sicurezza, considerandola, coerentemente con la funzione che svolge, una infrastruttura strategica per la intermodalità e lo sviluppo economico del Paese;

a sollecitare l'Anas s.p.a. perché provveda con urgenza alla manutenzione straordinaria ed a realizzare quelle opere urgenti ed indispensabili per la sicurezza stradale».

(0/2512/19/5ª)

LAURO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

i cambiamenti in sede europea impongono una accelerazione in Italia del programma di cabotaggio – vale a dire la navigazione che si svolge tra porti nel medesimo Stato, e di intermodalità, cioè il sistema di logistica che comprende strade, ferrovie e strutture per lo stoccaggio e il trasporto delle merci;

in seguito ai dettami della legge 18 novembre 1998, n. 415, cosiddetta "Merloni-*ter*", riguardanti il finanziamento e la realizzazione delle infrastrutture necessarie per le "autostrade del mare" si intende proporre Patrimonio dello Stato Spa quale soggetto promotore, ritenendo che detta società abbia la capacità di garantire l'interesse dello Stato attraverso la cooperazione con le autorità portuali e i soggetti privati interessati nonché il mantenimento di un regime basato sulla competizione e apertura ai vari soggetti interessati, nell'interesse del mercato e dello Stato stesso;

per rispondere alla esigenza di trasferimento di flussi di merce dalla strada al mare e alle ferrovie, e alla luce dei nuovi sviluppi europei, nella fase iniziale del progetto la società Patrimonio dello Stato svolgerà il ruolo di azionista e coordinatore di una società *ad hoc* che si occuperà della gestione e coordinamento del cabotaggio e dell'intermodalità in Italia,

impegna il Governo:

affinché l'intervento pubblico attraverso Patrimonio dello Stato Spa non si limiti esclusivamente ad un processo di rilancio dell'offerta di trasporto, ma assicuri il reperimento delle risorse private finalizzate

ad un riassetto del comparto tale da soddisfare le richieste dal lato della domanda e da quello dell'offerta, anche avvalendosi di soggetti privati operanti nel settore per individuare gli strumenti e le modalità di coinvolgimento degli investitori privati».

(0/2512/20/5ª)

FIRRARELLO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'adozione, da parte della Commissione europea della proposta di revisione delle reti transeuropee di trasporto, che prevede la realizzazione dell'asse ferroviario n. 1 "Asse Berlino-Palermo", comprensivo del ponte sullo stretto di Messina, viene salutata con gioia dal meridione d'Italia e dall'intera Europa;

il ponte, ad opera ultimata, dovrebbe diventare, tra l'altro, il terminale di linee turistiche e commerciali internazionali dirette verso il Mediterraneo, estendendo così la sua funzione da ponte sullo stretto a ponte di comunicazione tra l'Europa ed il bacino del Mediterraneo;

considerato che:

pur essendo stato definito il programma finanziario dell'opera in oggetto, manca ancora l'approvazione della programmazione economica dell'alta velocità Napoli-Reggio Calabria;

ciò comporterebbe la realizzazione del ponte senza la realizzazione della linea ferroviaria, con conseguente sovraccarico dei flussi di transito stradale non compatibile con l'assetto del territorio, vanificando, così, l'esito positivo dello studio e della valutazione di impatto ambientale relativo al ponte stesso;

la mancata realizzazione dell'alta velocità al completamento del ponte, creerebbe le condizioni per un'effettiva e vistosa incompatibilità ambientale, effetti riverberanti devastanti per tutte le attività economiche e sociali, nonché sulla vivibilità stessa della popolazione dell'intero territorio interessato a tali transiti e, infine, danni urbanistico-territoriali;

il binomio ponte-alta velocità è per quanto esposto inscindibile,

impegna il Governo:

ad inserire, attraverso un'attenta valutazione della fase attuativa e dei tempi di realizzazione delle due opere, nel programma di realizzazione del ponte dello stretto di Messina anche il completamento della linea di alta velocità Napoli–Reggio Calabria non solo in modo da sincronizzare i due interventi, ma soprattutto in modo che l'alta velocità possa essere pronta ancor prima della realizzazione del ponte».

(0/2512/21/5ª)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

l'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada", al comma 1, stabilisce che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni, previste dallo stesso, siano devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione;

al comma 2 dello stesso articolo viene esplicitamente descritta la destinazione di tali proventi, e alla lettera *c)* si dispone che una parte di essi venga destinata "al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Dipartimento per i servizi del territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori";

il comma 3 dispone che "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate";

considerato che:

il Governo, nella seduta dell'Assemblea del Senato del 29 maggio 2003, ha affermato che i fondi previsti dal citato articolo 208 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sarebbero stati assegnati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la legge finanziaria del 2004;

nella legge finanziaria 2004 non si trova alcuna traccia dell'impegno assunto,

impegna il Governo:

a stanziare, a partire dal 2004, i fondi di cui all'articolo 208, comma 2, del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo».

(0/2512/22/5ª)

BOLDI, TIRELLI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che:

la Tabella A del disegno di legge finanziaria in esame prevede di destinare parte degli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per la sistemazione delle regolazioni debitorie del Policlinico Umberto I;

la Tabella B, nella parte di competenza del Ministero della salute, prevede di destinare parte degli accantonamenti ivi presenti per interventi a favore del Policlinico Umberto I;

l'accordo dell'8 agosto 2001 ha previsto l'erogazione di uno stanziamento pluriennale volto alla copertura degli oneri connessi ai policlinici a gestione diretta, subordinando tuttavia tale intervento alla presentazione di un piano di risanamento da parte della regione interessata;

in conformità a tale accordo, il decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, ha previsto che, per le specifiche esigenze del Policlinico Umberto I di Roma, lo Stato provveda ad attribuire alla regione Lazio l'importo di 156.486.440,42 euro, a titolo di acconto del disavanzo provvisorio registrato a tutto il 31 dicembre 1999, che residua dopo l'assegnazione della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio, e l'importo di 205.033.388.94 euro a titolo di ripiano dei disavanzi dell'azienda ospedaliera Policlinico Umberto I, per gli anni 2000 e 2001;

nonostante l'erogazione di tali finanziamenti straordinari, il Policlinico Umberto I non ha mai provveduto a presentare il piano pluriennale previsto dall'accordo dell'8 agosto 2001;

molti interrogativi permangono peraltro sullo stato di realizzazione dell'Azienda ospedaliera Sant'Andrea di Roma, di cui al decreto legge 1º ottobre 1999, n. 341, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 1999, n. 453, il cui progetto sembra essersi completamente arenato,

impegna il Governo:

a procedere alla effettiva destinazione degli accantonamenti di cui alla Tabella A e B a favore del Policlinico Umberto I solo dopo che sia stato presentato al Ministero dell'economia e delle finanze, e da questo approvato, un piano di rilancio e risanamento, con i progetti dettagliati e le fasi di attivazione del decentramento del potenziale assistenziale ed in proporzione del relativo personale universitario sia nell'Azienda S. Andrea che in strutture della Azienda sanitaria locale di Latina (pubbliche o private) e con i progetti dettagliati di riorganizzazione del Policlinico Umberto I».

(0/2512/23/5ª)

RONCONI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerata l'attività strategica svolta nello stabilimento militare di Baiano di Spoleto (Stabilimento militare munizionamento terrestre), anche in riferimento alla attività legata all'armamento militare, e che le attività svolte nel succitato stabilimento non possono essere svolte da strutture private,

impegna il Governo:

affinché lo stabilimento militare di Baiano di Spoleto sia inserito negli organismi pubblici ritenuti essenziali per le esigenze della Difesa e comunque sia considerata la natura pubblica garanzia per la sicurezza».

(0/2512/24/5ª)

IOVENE, MARTONE, TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, TOIA, BEDIN, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

considerato che:

l'Italia, in materia di asilo non dispone ancora di una normativa organica che tratti anche delle condizioni di accoglienza e di assistenza per coloro i quali presentino al nostro Paese domanda di asilo o che godano di misure di protezione umanitaria o che siano riconosciuti come rifugiati;

all'interno della legge di riforma della normativa in materia di immigrazione e di asilo è stata tuttavia approvata una norma che istituisce il "sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati", imperniato sul sostegno delle attività di accoglienza e tutela realizzate a livello territoriale dagli enti locali;

oltre 60 amministrazioni locali sono impegnate all'interno del Programma nazionale asilo (PNA) avviato attraverso una intesa tra il Ministero dell'interno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati;

i fondi previsti dal neo costituito Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per il 2002 risultano largamente insufficienti a fare fronte in modo adeguato alle attività messe in atto;

durante il corrente anno si è verificato un forte aumento del flusso di cittadini stranieri entrati irregolarmente sul territorio e che fra questi risulta particolarmente elevato il numero di coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ovvero forme di protezione uma-

nitaria e che ciò comporta ingenti misure di accoglienza ed inserimento sociale a carico dei comuni italiani,

impegna il Governo:

ad emanare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge le disposizioni di attuazione per l'avvio delle attività previste di sostegno ai Comuni per l'accoglienza e l'assistenza in favore dei richiedenti asilo, dei profughi stranieri e dei rifugiati;

a prevedere, durante l'anno in corso e comunque in sede di discussione della legge finanziaria per il 2004, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dell'interno, un adeguato incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo».

(0/2512/25/5ª)

ALBERTI CASELLATI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

premesso che nel monoreddito la detrazione per il coniuge a carico prevista per il 2003 è pari ad euro 546,18 per redditi fino a 15.493,71 euro;

constatato che:

l'importo di tale detrazione è rimasto invariato dal 1996;

fino a tale data gli importi venivano incrementati con cadenza annuale: ad esempio nel 1994 la detrazione era pari a lire 791.588 e, nell'anno successivo, aumentava a lire 817.552;

in questi ultimi sette anni, a partire dal 1996, l'importo da detrarre, è rimasto invariato, in particolare per redditi che sfiorano la soglia di "povertà",

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti più idonei a garantire che la misura della suddetta detrazione venga annualmente adeguata quantomeno all'incremento del costo della vita, in coerenza con la politica di sostegno dei nuclei familiari e delle classi disagiate fin qui dallo stesso perseguita».

(0/2512/29/5ª)

EUFEMI

Respinto dalla Commissione (5 novembre 2003)

«La 5ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2004,

impegna il Governo:

a consentire che gli apparecchi per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, lettera *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, possano essere impiegati fino al termine del 30 aprile 2004, o essere convertiti in uno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, ovvero comma 7, lettere *a)* e *c)* del citato testo unico».